

abbiamo a disposizione un software semplicissimo, in excel, al prezzo di soli 24 euro,
iva compresa
... per acquistarlo clicca QUI
Software aggiornato con le disposizioni in essere....

Ravvedimento operoso

INTRODUZIONE

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472, è una procedura che consente la regolarizzazione di omissioni ed irregolarità commesse dai contribuenti.

La ratio che sottende all'utilizzo di questo strumento è quella, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di dirimere contenziosi futuri con i contribuenti al fine di ridurre i costi dell'accertamento e allo stesso tempo - attraverso una riduzione delle sanzioni - incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse; la riduzione delle sanzioni applicabili varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

Condizioni per il ricorso al ravvedimento operoso

Il ravvedimento è consentito soltanto in assenza di determinate circostanze considerate atte a far "cadere" il fondamento su cui si basa la procedura stessa, ossia la spontanea volontà del contribuente di regolarizzare la propria situazione. Infatti al contribuente è fatto divieto di ravvedersi:

- se un Ufficio, o altro ente impositore, abbia constatato la violazione;
- a seguito di accessi, ispezioni o verifiche;
- in presenza di attività amministrativa di accertamento;

www.commercialistatelematico.com

- quando il termine previsto per il ravvedimento è ormai trascorso (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa. Se non è prevista alcuna dichiarazione il termine ultimo per il ravvedimento è fissato in un anno dalla violazione stessa)

Campo di applicazione.

Il ravvedimento operoso può applicarsi in riferimento alle seguenti imposte:

- ✓ Imposte dirette (Ires, Irap, Ire);
- ✓ Imposte indirette (Iva);
- ✓ Imposte locali (Ici, diritti camerali)
- ✓ Imposta di registro, Imposte ipotecarie e catastali.

In materia di imposte dirette e indirette il contribuente può sanare:

- ❖ omessi e/o insufficienti versamenti;
- ❖ violazioni formali;
- ❖ violazioni sostanziali;
- ❖ omessa presentazione di dichiarazioni;

L'**omesso o insufficiente versamento** (in acconto o a saldo annuale) delle imposte dirette e indirette è sanzionabile nella misura del 30% della somma non pagata. Avvalendosi del ravvedimento operoso il contribuente potrà versare l'imposta dovuta, gli interessi moratori (calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere data in cui il versamento doveva essere effettuato fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito) e la sanzione ridotta.

Per il calcolo delle sanzioni ridotte, a seguito di violazioni successive all'1/02/2011 si utilizzano i seguenti coefficienti (aumentati con la Legge di stabilità per l'anno 2011):

- 3% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (c.d. ravvedimento breve – art 13, comma 1 lettera a) del D.Lgs 472/1997);
- 3,75% se il pagamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è commessa (c.d. ravvedimento lungo – art. 13, comma 1 lett. b) del D.Lgs 572/1997).

Per il calcolo delle sanzioni ridotte, a seguito di violazioni commesse fino al 31/01/2011 si utilizzano i seguenti coefficienti

- 2,5% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (c.d. ravvedimento breve – art 13, comma 1 lettera a) del D.Lgs 472/1997);
- 3% se il pagamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è commessa (c.d. ravvedimento lungo – art. 13, comma 1 lett. b) del D.Lgs 572/1997).

Imposta di registro,

Tramite il ravvedimento operoso il contribuente può regolarizzare anche l'omessa registrazione o presentazione di atti o denunce e quindi la procedura è applicabile anche in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione. Gli interessi maturano dal giorno successivo a quello del mancato versamento fino alla data del pagamento effettivo.

Il nostro software calcola, oltre ai ravvedimenti per omesso versamento, la somma da ravvedere per l'omessa registrazione di contratto di locazione (cod. trib. 115T).

Per le violazioni successive all'1/02/2011 la sanzione ridotta da versare entro 90 giorni dalla data ultima per la registrazione del contratto è il 12% (un decimo del minimo); oltre i 90 giorni la sanzione è pari al 15% (un ottavo del minimo).

Per le violazioni commesse entro la data del 31/01/2010, la sanzione ridotta da versare entro 90 giorni è dalla data ultima per la registrazione del contratto è il 10% (un dodicesimo del minimo); oltre i 90 giorni la sanzione sale al 12% (un decimo del minimo).

Trattandosi di ravvedimento operoso riguardante l'omessa registrazione del contratto di locazione, si consiglia di valutare con estrema attenzione gli importi.

Con la risoluzione n.109/e del 22 maggio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 7 nuovi codici tributo per il versamento degli interessi moratori che non andranno più versati cumulativamente al tributo, ma separatamente utilizzando i codici di seguito indicati:

www.commercialistatelematico.com

- 1989 , denominato Interessi sul ravvedimento Irpef;
- 1990 , denominato Interessi sul ravvedimento Ires;
- 1991 , denominato Interessi sul ravvedimento IVA;
- 1992 , denominato Interessi sul ravvedimento Imposte sostitutive;

Devono essere utilizzati nella sezione erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati.

- 1993 , denominato Interessi sul ravvedimento Irap;
- 1994 , denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale

Devono essere utilizzati nella sezione regioni, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 codici delle regioni e delle province autonome pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it

- 1995 , denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale

Deve essere utilizzato nella sezione Ici e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, associando il codice dell'ente desumibile dalla tabella T1 codici delle regioni e delle province autonome pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it

In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

L'applicazione è aggiornata con il tasso di interesse del 1% applicabile a decorrere dall'1 gennaio 2011.

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

Dal menù principale, cliccando su "Anagrafica studio" è possibile inserire i dati del professionista che procede all'elaborazione, per l'intestazione della successiva stampa.

Dal bottone "Ravvedimento operoso" si accede alla finestra nella quale indicare, oltre ai dati del contribuente per conto del quale viene eseguito il calcolo, gli importi su cui operare i calcoli.

Le prime due colonne sono dedicate all'inserimento – facoltativo – dei codici tributo e del tipo di imposta da ravvedere.

Occorre poi inserire la data entro la quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento non fatto e successivamente la data di effettivo versamento.

Dal bottone "calcola" si accede ai conteggi automaticamente predisposti dall'applicazione, con distinzione degli importi per sanzioni e interessi

Cliccando sul bottone "Codici tributo" si accede ad un elenco dei codici maggiormente utilizzati, memorizzati al solo scopo di agevolare l'utente nella successiva compilazione del modulo di versamento.

Chi utilizza Excel 2007 potrebbe avere le macro automaticamente disattivate e per utilizzare l'applicazione dovrà pertanto cliccare sul tasto "opzioni" e poi su "attiva il contenuto".

Il software è stato predisposto unicamente per il calcolo delle sanzioni in caso di ritardato o omesso pagamento del tributo e non delle relative dichiarazioni.

REQUISITI TECNICI

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP, 7, Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

abbiamo a disposizione un software semplicissimo, in excel, al prezzo di soli 24 euro,

iva compresa

... per acquistarlo clicca QUI

Software aggiornato con le disposizioni in essere....

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente